

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 7-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MAZZATORTA)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

RAFFAELE IANNUZZI

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza
il 27 marzo 2008**

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 2009

ONOREVOLI SENATORI. – In data 27 marzo 2008 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 194/07 RGNR – n. 2307/08 a carico del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Nella scorsa legislatura tale richiesta (*Doc. IV-ter*, n. 9) – deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 18 aprile 2008 –, non è stata esaminata a causa dello scioglimento delle Camere.

Nella XVI legislatura tale richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi del signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, è stata mantenuta all'ordine del giorno e poi nuovamente deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (v. le sedute del Senato del 29 aprile e del 29 maggio 2008) il 29 maggio 2008 ed annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute dell'11 novembre, del 16 e del 22 dicembre 2008. Nel corso della seduta del 16 dicembre 2008 è stato ascoltato il signor Iannuzzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il procedimento in questione ha avuto origine da una querela presentata dal dottor Antonio Ingroia. Al senatore Iannuzzi viene contestato, unitamente al direttore del quotidiano «Il Giornale» Maurizio Belpietro, il fatto che i contenuti di un articolo pubblicato

in data 8 ottobre 2006 sul medesimo quotidiano, intitolato «*Covo di Riina, il processo a Mori risorge da Santoro*», non siano rispondenti al vero e che risultino comunque diffamatori.

L'articolo del senatore Iannuzzi si riferisce all'intervista rilasciata dal querelante nella trasmissione «Anno Zero», condotta dal giornalista Michele Santoro e andata in onda il 5 ottobre del 2006 su Rai due. Tale intervista riprendeva la nota vicenda relativa alla mancata perquisizione e omissione dei necessari controlli sulla villa *bunker* del boss Totò Riina successivamente alla sua cattura. Il querelante ha condotto le indagini e ha rappresentato (con altro collega) l'accusa nel processo scaturito da tale vicenda, che ha visto coimputati il generale del ROS Mario Mori ed il colonnello del ROS Sergio De Caprio per il reato di favoreggiamento personale aggravato.

Il senatore Iannuzzi sostiene che il dottor Ingroia avrebbe «perseguitato» per dodici anni i due ufficiali dei Carabinieri, costruendo accuse basate su nulla, col solo intento di screditare i predetti ufficiali, instaurando procedimenti a loro carico per poi formulare «finte richieste di archiviazione» fatte apposta per riaprire le indagini il giorno dopo. A questo gioco si sarebbe opposto – secondo Iannuzzi – il giudice per le indagini preliminari, costringendo il dottor Ingroia ad andare al processo e a portare le prove, con il risultato dell'assoluzione di Mori e di De Caprio alla conclusione del dibattimento. Infine per Iannuzzi, il dottor Ingroia, durante la trasmissione «Anno Zero», avrebbe «discettato» sul suo stesso processo e sostenuto pubblicamente che, benché assolti, i due ufficiali erano comunque colpevoli.

Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 13 marzo 2008, dopo aver separato la posizione del direttore del quotidiano, dottor Belpietro, ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio della funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.

* * *

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha provveduto, nel corso dell'esame, ad ascoltare il signor Iannuzzi, nella seduta del 16 dicembre 2008. In tale sede il signor Iannuzzi in via preliminare ha sottolineato come la sua presenza davanti alla Giunta non è motivata tanto da una concreta esigenza di avvalersi della prerogativa dell'insindacabilità in relazione ai fatti oggetto del documento in titolo - e ciò sia in considerazione della circostanza che si tratta di fatti coperti dall'indulto del 2006, sia in considerazione della possibilità di difendersi nel merito anche alla luce di una recente sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano riguardante altre persone ma relativa alla stessa vicenda qui considerata - quanto piuttosto dalla convinzione che sia soprattutto nell'interesse dell'istituzione del parlamentare difendere con forza le poche prerogative che a tutela della stessa sono rimaste nel vigente assetto costituzionale.

Quanto al merito del documento in titolo, il signor Iannuzzi ha rilevato come lo stesso riguardi quella che non esita a definire come una vera e propria persecuzione da parte della Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di un gruppo di ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, fra i quali in particolare il generale Mori. Le dichiarazioni a lui contestate nel caso di specie hanno preso le mosse dalla cosiddetta mancata perquisizione del covo di Riina immediatamente dopo il

suo arresto, nel gennaio del 1993. In relazione a tale episodio la Procura della Repubblica di Palermo indagò a più riprese il generale Mori fino a quando, in esito ad una articolata vicenda procedimentale, si giunse ad una pronuncia di proscioglimento nei confronti dello stesso. Successivamente, nel corso della trasmissione televisiva «Anno Zero», diretta dal dottor Santoro, venne intervistato il dottor Ingroia della Procura della Repubblica di Palermo che - comportandosi in modo, a suo avviso, gravissimo per un magistrato - ebbe ad affermare che nonostante la sentenza di proscioglimento in realtà il fatto-reato contestato al generale Mori doveva ritenersi accertato.

Rispondendo ad una domanda, il signor Iannuzzi ha concluso quindi il suo intervento facendo presente che, considerare le dichiarazioni a lui contestate nel caso di cui al documento in titolo, non connesse all'esercizio della funzione parlamentare, gli appare semplicemente paradossale. È infatti indubbio che la ragione stessa della sua elezione a senatore nella XIV e nella XV legislatura - così come più di 40 anni fa nella V legislatura repubblicana - riposa esclusivamente nella sua attività giornalistica.

* * *

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende

anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Eppure, in altre controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, de-

porrebbe anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dall'onorevole Iannuzzi debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, del primo comma, della Costituzione.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MAZZATORTA, *relatore*